



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 437/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SALVIROLA (CR)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 novembre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 745 del 24 luglio 2017 recante l'indizione del *referendum* consultivo regionale per l'autonomia del 22 ottobre 2017;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTA nota del 23 ottobre 2017 (prot. n. 374943) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Salvirola a seguito della segnalazione presentata dal Partito Democratico del Cremasco, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione allo *“invio di una lettera indirizzata alla cittadinanza a firma del Sindaco del Comune di Salvirola, Nicola Marani, in data 13 ottobre 2017, periodo di piena vigenza del divieto”*. In particolare il Presidente del Comitato, nel rilevare che la lettera oggetto di segnalazione *“reca lo stemma del Comune, [...] ed esprime un'inequivocabile indicazione di voto da parte del Sindaco in carica”*, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente al Comune di Salvirola in data 20 ottobre 2017;

PRESO ATTO che il Comune di Salvirola non ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

PRESA VISIONE della lettera oggetto di segnalazione, allegata alla documentazione istruttoria, indirizzata ai cittadini del Comune di Salvirola che reca la firma del Sindaco e lo stemma del Comune;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alla consultazione referendaria regionale per l'autonomia, in quanto la lettera reca la data del 13 ottobre 2017;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che l'invio e la diffusione della lettera in questione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e risulta diretta, oltre che a fornire informazioni sul quesito referendario, a fornire un'indicazione di voto (*“andiamo a votare SI per l'autonomia”*);

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Salvirola attraverso l'invio della lettera a firma del Sindaco Nicola Marani sul *referendum* consultivo regionale sull'autonomia del 22 ottobre 2017 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale in quanto le informazioni relative al quesito referendario non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente, infatti si tratta di un'iniziativa non informativa sul quesito referendario, ma relativa alla promozione della posizione favorevole al *referendum* chiaramente manifestata con la frase *“andiamo a votare SI per l'autonomia”*. Per quel che concerne la mancanza del requisito dell'impersonalità, si rileva che la lettera inviata dal Comune di Salvirola reca il logo del Comune e la firma del Sindaco;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alle valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Salvirola (Cr) di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante l'invio ai cittadini della lettera del 13 ottobre 2017 relativa al *referendum* per l'autonomia della Regione Lombardia. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Salvirola e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci